

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ritenuto opportuno emanare per la stagione sportiva 2025/2026 le disposizioni in materia di garanzie integrative che dovranno prestare le società di Serie B e di Serie C al superamento di determinati massimali del costo del lavoro al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità e del contenimento dei costi;
- visto l'art. 27 dello statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare, secondo il testo allegato sub A), le disposizioni in materia di garanzie integrative e dei relativi adempimenti che le società di Serie B e di Serie C saranno tenute ad assolvere, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, nel caso di superamento dei massimali di costo del lavoro.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

1. Adempimenti per società della Lega Nazionale Professionisti Serie B

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B, qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi i massimali di seguito riportati, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza degli stessi:

- euro 20.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2024/2025 dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro;
- euro 14.000.000,00, per le società retrocesse al termine del Campionato di Serie A 2024/2025 dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, ovvero per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre;
- euro 9.000.000,00, per tutte le altre società di Serie B 2025/2026.

Sono compensi lordi, fissi e variabili, ai fini delle presenti disposizioni:

- gli emolumenti fissi lordi relativi alla stagione sportiva in corso;
- gli incentivi all'esodo il cui pagamento è dovuto nella stagione sportiva in corso;
- gli emolumenti variabili lordi relativi alla stagione sportiva in corso (di seguito "Premi"), ad esclusione dei premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato di categoria superiore (di seguito "Premi Esclusi");
- i corrispettivi (fissi, variabili e premiali) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine relativi alla stagione sportiva in corso, anche se stipulati con società o soggetti terzi rispetto alle persone la cui immagine è concessa.

I "Premi" possono essere pattuiti in misura massima predeterminata (di seguito "Premi predeterminati") o possono essere pattuiti in misura non predeterminabile (di seguito "Premi non predeterminabili").

Ove i "Premi predeterminati" siano pattuiti come tra loro cumulabili, si intenderanno tra loro sommati, mentre ove siano pattuiti come tra loro non cumulabili, si intenderà prevalente il premio maggiore.

Ove i "Premi predeterminati" siano pattuiti congiuntamente a "Premi Esclusi", il "Premio" verrà computato integralmente.

Ove siano convenuti "Premi non predeterminabili" (ad es. erogazione di una somma a "ogni rigore parato", a "ogni assist", ecc.), si computerà in via convenzionale il valore di euro 36.000,00.

La garanzia dovrà essere fornita attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, rilasciata da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) imprese di assicurazione iscritte nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in

Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

In alternativa, o anche congiuntamente alla suddetta garanzia, le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*), secondo il modello predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

La garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B:

- entro il 1° agosto 2025 per i contratti relativi alle figure tecniche da tesserarsi presso il settore Tecnico F.I.G.C.;
- entro l'8 agosto 2025 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2025/2026;
- entro l'8 agosto 2025 per i contratti relativi alle altre figure tecniche da tesserarsi presso il Settore Tecnico F.I.G.C.;
- entro l'8 agosto 2025 per i contratti depositati dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;
- entro l'8 settembre 2025 per i contratti depositati dal 1° agosto 2025 al 1° settembre 2025;
- entro il 9 febbraio 2026 per i contratti depositati dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026;
- entro il termine di otto giorni per tutti i contratti depositati al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti di cui sopra.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2025/2026.

Qualora i massimali risultino superati già al 1° luglio 2025, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2025/2026, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro l'8 agosto 2025.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. A) paragrafi V) e VI) delle NOIF, in ordine al versamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in maniera proporzionale agli importi corrisposti, le garanzie integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi lordi, fissi e variabili.

Qualora nel corso della stagione sportiva l'ammontare residuo dei compensi lordi, fissi e variabili, si riduca al di sotto dei massimali, la società interessata potrà richiedere lo svincolo totale della garanzia in essere prestata ai sensi del presente paragrafo.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l'indicatore di Liquidità, calcolato, secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, al 31 marzo 2025 per la sessione estiva della campagna trasferimenti e al 30 settembre 2025 per la sessione invernale della campagna trasferimenti, rispetti la misura minima di 1. In caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l'eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale. Ai fini di quanto sopra, le società devono depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B l'indicatore di Liquidità.

2. Adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00.

Sono compensi lordi, fissi e variabili, ai fini delle presenti disposizioni:

- gli emolumenti fissi lordi relativi alla stagione sportiva in corso;
- gli incentivi all'esodo il cui pagamento è dovuto nella stagione sportiva in corso;
- gli emolumenti variabili lordi relativi alla stagione sportiva in corso (di seguito "Premi"), ad esclusione dei premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato di categoria superiore (di seguito "Premi Esclusi");
- i corrispettivi (fissi, variabili e premiali) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine relativi alla stagione sportiva in corso, anche se stipulati con società o soggetti terzi rispetto alle persone la cui immagine è concessa.

I "Premi" possono essere pattuiti in misura massima predeterminata (di seguito "Premi predeterminati") o possono essere pattuiti in misura non predeterminabile (di seguito "Premi non predeterminabili").

Ove i "Premi predeterminati" siano pattuiti come tra loro cumulabili, si intenderanno tra loro sommati, mentre ove siano pattuiti come tra loro non cumulabili, si intenderà prevalente il premio maggiore.

Ove i "Premi predeterminati" siano pattuiti congiuntamente a "Premi Esclusi", il Premio verrà computato integralmente.

Ove siano convenuti "Premi non predeterminabili" (ad es. erogazione di una somma a "ogni presenza", a "ogni assist", ecc.), si computerà in via convenzionale il valore di euro 12.000,00.

La garanzia dovrà essere fornita attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, rilasciata da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) imprese di assicurazione iscritte nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l'impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

In alternativa, o anche congiuntamente alla suddetta garanzia, le società della Lega Italiana Calcio Professionistico possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) secondo il modello predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

La garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico:

- entro il 1° agosto 2025 per i contratti relativi alle figure tecniche da tesserarsi presso il settore Tecnico F.I.G.C.;
- entro l'8 agosto 2025 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2025/2026;
- entro l'8 agosto 2025 per i contratti relativi alle altre figure tecniche da tesserarsi presso il Settore Tecnico F.I.G.C.;
- entro l'8 agosto 2025 per i contratti depositati dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;
- entro l'8 settembre 2025 per i contratti depositati dal 1° agosto 2025 al 1° settembre 2025;
- entro il 9 febbraio 2026 per i contratti depositati dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026;
- entro il termine di otto giorni per tutti i contratti depositati al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti di cui sopra.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2025/2026.

Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2025, per effetto di precedenti contratti ratificati e vevoli per la stagione sportiva 2025/2026, la società interessata dovrà depositare le prescritte garanzie entro l'8 agosto 2025.

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. A) paragrafi V) e VI) delle NOIF, in ordine al versamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in maniera proporzionale agli importi corrisposti, le fideiussioni integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi lordi, fissi e variabili.

Qualora nel corso della stagione sportiva l'ammontare residuo dei compensi lordi, fissi e variabili, dei tesserati si riduca al di sotto del massimale di euro 1.000.000,00, la società interessata potrà richiedere lo svincolo totale della garanzia in essere prestata ai sensi del presente paragrafo.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l'indicatore di Liquidità, calcolato, secondo quanto previsto dall'art. 85 delle NOIF, al 31 marzo 2025 per la sessione estiva della campagna trasferimenti e al 30 settembre 2025 per la sessione invernale della campagna trasferimenti, rispetti la misura minima di 1. In caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l'eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale. Ai fini di quanto sopra, le società devono depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'indicatore di Liquidità.